



A cura dell'avvocato  
**Roberta Borghini**

Il parco giochi contribuisce allo sviluppo dei bambini, offrendo loro l'opportunità di imparare a gestire i pericoli: pertanto occorre eliminare i pericoli che i bambini non sono in grado di riconoscere o che identificano con difficoltà, creando *ad hoc* rischi con conseguenze minime. Si tratta di un equilibrio delicato, infatti gli incidenti non sono un evento raro. La responsabilità conseguente ai danni riportati dai bimbi all'interno di un'area giochi è venuta più volte all'esame della Suprema Corte che ha stabilito alcuni punti fermi. In sintesi, l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi – a meno che non risulti

*l'esercizio commerciale non comporta l'assunzione di obbligazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle assunte con il contratto di ristorazione e, in specie, non determina alcuno specifico obbligo di vigilare sull'attività di svago dei minori che si accompagnano ai clienti*". La sorveglianza del minore, in assenza di espresso patto contrario, resta quindi a carico dell'accompagnatore o dell'esercente potestà; in questo caso, ai genitori (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 aprile – 21 maggio 2013, n. 12401).

La vicenda è completamente diversa, ma anche in questo caso i giudici hanno rite-

# Al ristorante per gioco

provato che erano difettose – non si connota, di per sé, per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 agosto 2014, n. 18167).

Ma che cosa accade se un bambino si infortuna presso un'area ludica sita all'interno di un ristorante? Su chi grava la responsabilità dell'accaduto? Nel caso in esame, un bambino era rimasto vittima di una caduta occasionata dal dondolo di una giostra che si trovava nell'area giochi di un ristorante. Mentre in primo grado il Tribunale di Torre Annunziata aveva rigettato le richieste risarcitorie dei genitori, in secondo grado la Corte di appello di Napoli aveva ravvisato un'ipotesi di concorso di colpa, ritenendo esservi in capo al ristoratore un obbligo di sorveglianza sui minori, la cui omissione *"ha fatto sì che un'attività di svago normalmente innocua diventasse pericolosa"*. La Suprema Corte è intervenuta sul punto, dopo avere escluso l'esistenza di vizi dell'attrezzatura ludica *"costruita a perfetta regola d'arte e con materiali non scadenti"* e dopo aver accertato che *"effettivamente il piccolo fosse stato sospinto nella caduta dal movimento oscillatorio del dondolo"*. La Suprema Corte ha limitato il grado di responsabilità dei ristoratori, ritenendo che *"la messa a disposizione del parco-giochi da parte del titolare del-*

nuto che i ristoratori non dovessero risarcire alcunché: l'altalena non a norma era stata infatti installata sul terreno demaniale dato in concessione al Comune di Boretto. Per questo il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato l'ente locale a risarcire con oltre 41 mila euro una bimba di sette anni che si rompe un braccio mentre giocava con la cuginetta, rimanendo incastrata col braccio sinistro tra il piantone e il sedile dell'altalena. Insomma, secondo il magistrato, la natura pubblico-comunale del parco ha determinato la responsabilità.

In caso di decesso in piscina, può essere ritenuto responsabile per omicidio colposo il gestore dell'albergo? Il fatto è accaduto nel corso di una festa notturna di compleanno cui partecipavano diversi giovani, alcuni dei quali minori. L'evento si svolgeva all'aperto, in un albergo. Alcuni giovani si erano bagnati nella piscina ed uno di essi aveva perso la vita per annegamento. Secondo quanto accertato dai giudici, sul posto non era presente personale addetto alla sorveglianza ed al salvataggio dei bagnanti. Non erano neppure presenti cartelli che vietassero l'uso della struttura. Non vi erano altresì transenne, catene o altro. I giovani presenti non si erano subito accorti dell'accaduto, poiché l'acqua non era illuminata. La Suprema Corte ha ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo il legale rappresentante della società che gestisce tale albergo con piscina. Secondo i giudici di legittimità, la piscina costituisce una struttura pericolosa, sia quando è in esercizio, sia quando non lo è. Nel primo caso va assicurata la presenza di personale di salvataggio; nel secondo caso, cioè quando la struttura non è operativa, la vasca costituisce pur sempre un'entità costituente fonte di pericolo, derivante soprattutto dalla presenza di acqua, in relazione alla possibilità di caduta accidentale e di incongrue iniziative da parte degli utenti della struttura (Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza 24 aprile 2013, n. 18569).